



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
ISIS RAIMONDO D'ARONCO**

con sezioni di

Istituto Professionale Industria e Artigianato - Istituto Tecnico Industriale per Periti Informatici e Grafici

Sede: Via Battiferro 7 - 33013 Gemona Del Friuli (UD)**Tel. 0432981211 – C.F. 82000060309**Peo udis006007@istruzione.it – Pec udis006007@pec.istruzione.it**www.daronco.edu.it**

Prot. e data: vedi segnatura

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO
PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE
VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
ALLEGATO H**

L'istituto considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti, visite ad enti istituzionali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, gemellaggi con scuole nazionali ed estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art. 1 - Definizione e programmazione

1. Visite guidate e viaggi d'istruzione (di seguito, visite) sono spostamenti organizzati di interesse scolastico aventi la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli studenti e del completamento di preparazioni specifiche. Esse costituiscono momento integrante della lezione concepita come un articolato sistema di esperienze di apprendimento teorico-pratiche.
2. La programmazione delle visite è parte integrante del piano annuale di ciascuna classe e deve contenere:
 - a) gli obiettivi (cognitivo-culturali e relazionali), per lo sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti, per l'organizzazione dei contenuti di apprendimento e per l'approfondimento dei contenuti disciplinari, per soddisfare il crescente bisogno di integrazione tra esperienza interna ed esterna alla scuola;
 - b) le risorse del territorio da utilizzare: a titolo esemplificativo, l'ambiente naturale ed umano; il sistema abitativo e le strutture edilizie in genere, le rassegne ed i musei, le attività lavorative, ecc.
3. Ogni uscita degli allievi deve essere proposta, motivata, discussa e approvata dal Consiglio di Classe o dal Collegio dei Docenti.
4. Il Consiglio di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento; nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente, laddove disponibili.
5. Le attività di più, programmate dai Consigli di classe, rientrano nel Piano delle uscite e dei viaggi didattici della scuola.
6. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque la presentazione di tutta la documentazione necessaria in tempi congrui alla organizzazione della visita prevista. In tale circostanza, l'approvazione del Consiglio di classe può avvenire tramite apposizione del consenso da parte dei docenti sulla relativa documentazione, anche per le vie brevi.

Art. 2 – Modalità operative

1. Gli studenti devono essere adeguatamente informati e formati su tutti gli aspetti conoscitivi, didattici ed organizzativi, nonché sulle finalità delle visite.
2. I genitori devono essere preventivamente informati sugli obiettivi e sull'organizzazione complessiva delle visite (itinerari, orari, mezzi di trasporto, costi, scopi ed ogni altra modalità di svolgimento).
3. La partecipazione di ciascun allievo alle visite è subordinata al consenso scritto di chi esercita la patria potestà. Non devono essere esclusi quegli studenti per i quali il rilascio del consenso è determinato da ragioni di carattere economico.
4. L'effettuazione delle visite è subordinata alla partecipazione di norma di almeno i due terzi degli studenti.
5. Gli studenti, che non aderiscono alle visite, partecipano ad attività programmate, da svolgersi a scuola con altri docenti della stessa classe o di altre classi.
6. Per gli allievi che nel corso dell'anno scolastico si siano resi responsabili di gravi mancanze sul piano disciplinare, l'eventuale partecipazione a tali attività sarà deliberata a insindacabile giudizio dal Consiglio di classe competente.

Art. 3 – Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti, che versano un contributo per coprire l'intera spesa. Pertanto l'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite deve avvenire valutando attentamente i costi degli stessi al fine di permetterne la partecipazione al maggior numero di allievi. L'esigenza di contenimento dei costi non deve tuttavia penalizzare la qualità dei servizi correlati allo svolgimento del viaggio (trasporti, albergo, refezione ecc.).
2. Il Consiglio di istituto può disporre, su richiesta scritta e motivata, un contributo a favore delle famiglie degli studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico. Tale contributo non può comunque superare il 50% della quota di partecipazione.
3. Le famiglie saranno informate prima dell'adesione del costo massimo del viaggio d'istruzione.
4. Contestualmente all'atto di adesione al viaggio d'istruzione, che consiste nella sottoscrizione da parte dei genitori della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola, è richiesto il versamento di una somma fino ad un massimo del 50% della quota di partecipazione, determinata approssimativamente, entro la data che viene indicata tramite circolare apposita.
5. Gli studenti devono versare la quota a saldo entro e non oltre il quinto giorno antecedente alla partenza.
6. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà comunque, attraverso un sondaggio, acquisire preventivamente il parere favorevole di almeno l'80% delle famiglie degli studenti coinvolti.
7. In caso di successiva rinuncia al viaggio, per i comprovati e gravi impedimenti, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposta la restituzione dell'importo versato, fatta eccezione per i costi già sostenuti, le eventuali penali attribuite dall'agenzia organizzatrice e purché questo non determini un aggravio per gli altri partecipanti. Si potrà valutare un rimborso anche nel caso di presenza di uno studente in sostituzione.
8. Le gratuità, concesse dall'Agenzia di viaggio per i viaggi d'istruzione, saranno utilizzate per coprire i costi derivanti dall'accompagnamento dei docenti.

Art. 4 - Docenti accompagnatori e relazione finale

1. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari due accompagnatori; per più classi, un accompagnatore ogni quindici studenti e uno o due accompagnatori per uno o due studenti in situazione di disabilità, a seconda delle necessità (è sufficiente ad esempio un unico accompagnatore, non necessariamente di sostegno, per uno o due studenti in situazione di disabilità lieve (comma 1); nel caso di disabilità grave (comma 3) si prevede un accompagnatore, preferibilmente l'insegnante di sostegno, per uno studente.

Nel caso di situazione di disabilità grave (comma 3), lo studente può essere accompagnato da uno dei genitori (la presenza del genitore non rientra nel computo del numero degli accompagnatori), previa richiesta della famiglia e valutazione della situazione da parte del Dirigente. Inoltre l'alunno, previa richiesta alle strutture sanitarie di riferimento, può essere accompagnato da un educatore o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

2. Nell'indicare gli accompagnatori, preferibilmente scelti al loro interno, i Consigli di classe provvedono a segnalare anche un accompagnatore supplente per ogni classe. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sua sostituzione con un docente di riserva, previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altre scuole, è tenuto a concordare con l'Ufficio di Presidenza gli eventuali impegni.

3. La scelta dei periodi per lo svolgimento di una qualsiasi visita di cui ai precedenti punti non deve di norma coincidere con lo svolgimento di altre attività istituzionali della scuola: scrutini ed esami, elezioni scolastiche, ecc. Nei trenta giorni, che precedono il termine delle lezioni, non sono di norma realizzate visite.

4. I docenti accompagnatori sono soggetti alla responsabilità di cui all'art. 2047 C.C. con integrazione di cui all'art. 61 della legge 312/80.

5. Il Dirigente può richiedere la redazione di una relazione sul viaggio al termine della visita guidata e/o della visita d'istruzione da parte dei docenti accompagnatori.

6. Tale relazione diventa obbligatoria nel caso di infrazioni di carattere disciplinare eventualmente verificatesi o di gravi mancanze di servizi da parte delle strutture.

Art. 5 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle visite relative alle classi interessate, è rilasciata dal Dirigente scolastico. Qualora dovessero risultare condizioni di possibile pregiudizio per il normale svolgimento delle visite, l'autorizzazione non è rilasciata. Se già rilasciata, è revocata.

2. L'attuazione di ciascuna visita è subordinata all'esistenza di condizioni favorevoli. A tal fine è acquisita presso gli enti competenti (enti locali, aziende autonome di soggiorno, ACI, servizi meteorologici, aziende forestali, ecc.) ogni utile informazione circa la situazione ambientale e meteorologica relativa all'itinerario previsto ed alla meta della visita



Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicolò BASILE